

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

I. NORME APPLICABILI A TUTTI I SERVIZI

1) Struttura, oggetto e conclusione del contratto

- 1.1. Il presente contratto (di seguito "Contratto") regola le relazioni d'affari fra la Banca del Sempione SA (detta in seguito semplicemente "Banca") e la sua clientela. Sono riservate le norme di regolamenti e di convenzioni particolari nonché le usanze per speciali categorie di affari ed operazioni.
- 1.2. Con la sottoscrizione del Modulo "Apertura di Relazione" il Cliente avanza la propria proposta contrattuale alla Banca. Il Contratto si intende concluso con il ricevimento da parte del Cliente dell'accettazione della Banca che viene comunicata per iscritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite e-mail. Una copia del Contratto viene consegnata al Cliente all'atto della sua sottoscrizione e ne viene attestata la consegna.

2) Durata del contratto, diritto di recesso e tempi di chiusura

- 2.1. Il Contratto è stipulato a tempo indeterminato.
- 2.2. Il Contratto non cesserà i propri effetti né in caso di decesso né in caso di perdita dell'esercizio dei diritti civili o di procedure concorsuali del Cliente.
- 2.3. **Recesso del Cliente.** Il Cliente può recedere dal Contratto in qualunque momento mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo di comunicazione equipollente, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.
- 2.4. **Recesso della Banca.** La Banca ha il diritto di recedere dal Contratto con preavviso di almeno due mesi, ove non diversamente specificato, e senza alcuna penalità per il Cliente. Il preavviso deve essere comunicato al Cliente per iscritto su supporto cartaceo o altro supporto durevole.
- 2.5. Se sussiste un giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso e con effetto immediato, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. E' considerato quale "giustificato motivo" di recesso della Banca, a titolo esemplificativo, il ricorrere di situazioni che rientrano nell'ambito della disciplina applicabile in materia di riciclaggio di capitali, e contrasto al finanziamento del terrorismo, mirata al congelamento di fondi o riguardante l'adozione di misure specifiche previste per la prevenzione di reati e le relative indagini. Resta espressamente inteso che l'identificazione delle predette fattispecie non esclude altre e diverse ipotesi di "giustificato motivo".
- 2.6. Il recesso dal Contratto determina la chiusura del conto corrente e del deposito titoli e la cessazione della prestazione di qualsiasi altro servizio in essere. Il recesso del Cliente o della Banca dal Contratto ovvero la cessazione dello stesso per qualsiasi motivo estendono gli effetti ai contratti relativi ai servizi di pagamento e a qualsivoglia altro servizio collegato, direttamente o indirettamente, al conto corrente, anche se conclusi in un momento diverso, ove non diversamente specificato.
- 2.7. Se la Banca recede dal contratto, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini di pagamento ricevuti in data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante, né a prestare qualsivoglia altro servizio. Entro il termine di efficacia del recesso previsto al precedente comma 2.4, il Cliente è tenuto ad impartire alla Banca istruzioni di trasferimento dei valori patrimoniali e degli averi da questi depositati presso la Banca. In mancanza, a quest'ultima è data facoltà di liquidare, laddove necessario, tali valori patrimoniali e consegnarli fisicamente al Cliente oppure inviarne, con effetto liberatorio, il ricavato netto unitamente agli averi ancora disponibili del Cliente sotto forma di assegno in una valuta scelta dalla Banca all'ultimo indirizzo conosciuto del Cliente, anche in deroga ad eventuali disposizioni di giacenza della corrispondenza. In alternativa la Banca può depositare i valori patrimoniali o il loro ricavato netto nel luogo stabilito dal giudice.
- 2.8. Il Cliente, nell'esercitare il diritto di recesso, può indicare alla Banca stessa gli ordini di pagamento che intende siano eseguiti, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo diviene operante.
- 2.9. In caso di recesso, le spese fatturate periodicamente sono dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente esse sono rimborsate in maniera proporzionale.
- 2.10. La Banca esegue le operazioni disposte dal Cliente entro il limite del saldo disponibile del conto corrente.
- 2.11. La Banca invia al Cliente un estratto conto di fine rapporto entro 30 giorni dal completamento delle operazioni di trasferimento al Cliente della liquidità e/o dei beni depositati presso il soggetto dallo stesso designato.
- 2.12. Il rendiconto di fine rapporto si riterrà tacitamente approvato in mancanza di reclamo scritto motivato, che il Cliente dovrà far pervenire alla Banca entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del rendiconto stesso; tale termine permane efficace ed osservato dalla Banca, anche nelle ipotesi in cui, nelle comunicazioni o avvisi indirizzati al Cliente, fosse previsto un termine diverso.

3) Deposito delle firme autorizzate e poteri di rappresentanza

- 3.1. Il Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone a qualsiasi titolo autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca nell'apposito formulario "Procure e firme autorizzate" fornito dalla Banca. Sono valide esclusivamente le firme comunicate alla Banca per iscritto, fino a revoca, senza riguardo ad eventuali iscrizioni divergenti risultanti da pubblici registri oppure da altre pubblicazioni (ad es. visura camerale).
- 3.2. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa corrispondente alla firma depositata, ovvero – ove diversamente concordato - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).

- 3.3. Il Cliente prende atto che le firme depositate assumono valore di "scrittura di comparazione" rispetto ad altre sottoscrizioni effettuate nel corso del rapporto. In particolare, la Banca considera autorizzata a impartire istruzioni in modo vincolante ogni persona che si legittima nei confronti della Banca con firma assimilabile allo specimen di firma depositato presso la stessa e/o con uno degli strumenti elettronici messi a disposizione dalla Banca (quali gli strumenti di autenticazione per l'e-banking) come regolati in accordi separati. Al riguardo la Banca è tenuta ad adottare una diligenza usuale conformemente alla prassi del settore nella verifica della legittimazione, e riterrà conseguentemente impartite dalla persona interessata le istruzioni pervenute, dandovi seguito nell'ambito della sua normale attività.
- 3.4. Le revocche e le modifiche delle facoltà di rappresentanza concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure la stessa non sia stata presentata alla Banca e non sia trascorso il termine di 2 (due) giorni lavorativi bancari. Ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
- 3.5. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
- 3.6. La Banca declina ogni responsabilità per danni provocati da falsificazioni o da abuso di mandato. In particolare, il Cliente si attiene a tutte le misure precauzionali atte a ridurre e prevenire le truffe, abusi e malversazioni, soprattutto nel caso in cui vengano impartite istruzioni. E' fatto altresì obbligo al Cliente e alle persone autorizzate di conservare con diligenza tutta la documentazione bancaria e le informazioni ivi contenute onde evitare abusi da parte di terzi. Eventuali irregolarità notate dal Cliente dovranno essere da questi immediatamente segnalate alla Banca. Eventuali danni che si dovessero produrre a seguito del mancato rispetto da parte del Cliente dei menzionati obblighi di diligenza saranno interamente a carico del Cliente. A carico della Banca restano eventuali danni dovuti al suo mancato rispetto dell'usuale obbligo di diligenza professionale.
- 3.7. Qualora né la Banca, né il Cliente siano venuti meno ai propri obblighi di diligenza, il danno sarà a carico della parte alla cui sfera d'influenza sia stata ascritta la causa dell'azione dannosa. **Resta fermo il fatto che la Banca non si assume alcuna responsabilità per danni dovuti a errori di trasmissione, anomalie tecniche e interventi illeciti nei sistemi IT/computer del Cliente.**

4) Cointestazione del Contratto

- 4.1. Quando il rapporto è intestato a più persone esso si intende conferito con firma congiunta, salvo che il Cliente non abbia scelto il regime delle firme disgiunte e l'abbia indicato espressamente nell'apposito formulario "Procure e firme autorizzate".
- 4.2. Gli obblighi dei cointestatori sono sempre assunti in via solidale ed indivisibile e, pertanto, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto corrente, anche per atto o fatto di un solo cointestatorio, risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestatori in solido fra loro.
- 4.3. **Cointestazione a firma congiunta.** I contitolari possono disporre del rapporto di conto corrente o di deposito solo congiuntamente, ossia con la firma di tutti.
- 4.4. Quando il Contratto è intestato congiuntamente a più persone, i cointestatori hanno la facoltà di nominare un proprio rappresentante, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto ovvero successivamente, dandone alla Banca comunicazione scritta, firmata da tutti i cointestatori e dal rappresentante. Il rappresentante potrà autonomamente disporre del rapporto in nome e per conto di tutti i cointestatori, con piena liberazione della Banca nei confronti di costoro.
- 4.5. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica delle facoltà attribuite al rappresentante dovrà essere effettuata da tutti i cointestatori. La revoca, la modifica delle facoltà e la rinuncia alle stesse non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di apposito modulo fornito dalla Banca e debitamente sottoscritto dal Cliente oppure di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca finché questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
- 4.6. **Cointestazione a firma individuale.** Ciascun cointestatorio può impartire disposizioni e concedere autorizzazioni senza limitazione alcuna (ad eccezione dell'estinzione del rapporto) e con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri. Anche di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori del Contratto, ciascuno degli altri cointestatori conserva il diritto di disporre separatamente. In caso di morte di uno dei cointestatori, la Banca blocca il conto corrente ed il conto di deposito in attesa di accertare chi siano gli eredi; una volta accertati, gli eredi del cointestatorio avranno anch'essi il diritto di disporre separatamente del rapporto, ma saranno tenuti ad esercitarlo tutti insieme fino a che perduri la comunione ereditaria.
- 4.7. Quando però, rispetto a disposizioni specifiche individuali, sia stata manifestata opposizione, con lettera raccomandata prima della loro esecuzione, da parte anche di uno solo degli altri cointestatori, la Banca le potrà eseguire solo se sono approvati da parte di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi o legale rappresentante dell'incapace, in tempo utile per la loro corretta esecuzione.
- 4.8. In caso di morte o sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatori, le opposizioni di cui sopra degli eredi o del legale rappresentante, così come gli eventuali atti di disposizione compiuti dopo il verificarsi degli eventi medesimi, non saranno opponibili alla Banca, finché a questa non sia stata comunicata, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di agire dei cointestatori, e ciò finché alla Banca non sia stata prodotta idonea documentazione che comprovi il verificarsi dei suddetti eventi.

5) Protezione dei dati e segreto bancario

- 5.1. La Banca tratta tutte le informazioni inerenti il Cliente e i suoi rapporti con la Banca (Dati del cliente), ottenute nell'esecuzione delle proprie attività, come informazioni strettamente riservate e confidenziali e come tali coperte dal segreto bancario e professionale, salvo deroghe espressamente concordate con il Cliente, riservati i casi di esonero previsti dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali.
- 5.2. Il Cliente accetta che la Banca possa rendere noti i Dati del cliente per adempiere agli obblighi d'informazione legali o normativi, nonché per la tutela degli interessi legittimi (cfr. in particolare gli art.6 e 7 della presente sezione e l'art. 4 della sezione II.).
- 5.3. Il Cliente autorizza la Banca a raccogliere, anche presso terzi, e utilizzare per lo svolgimento della propria attività, informazioni sul Cliente ad es. per le operazioni di credito o per ragioni di conformità normativa (informazioni che includono, fra l'altro, la sua situazione patrimoniale o eventuali procedure esecutive o giudiziarie a suo carico).
- 5.4. La Banca adotta congrue misure tecniche ed organizzative per garantirne la protezione dei dati e il rispetto del segreto bancario. Inoltre, si assicura che tutti gli organi, i funzionari, gli impiegati ed in generale qualsiasi destinatario dei Dati del cliente siano tenuti alla più severa discrezione.

6) Esonero dal segreto bancario e dalle disposizioni sulla protezione dei dati

- 6.1. Il Cliente esonera la Banca dal segreto bancario e dall'obbligo di mantenere i suoi dati riservati e a non divulgarli, e vi rinuncia espressamente, in aggiunta ai casi espressamente menzionati nel Contratto (in particolare cfr. art. 7 della presente sezione e l'art. 4 della sezione II), se ciò è necessario:
 - a.) ai fini della salvaguardia degli interessi della Banca, e meglio:
 - in caso di azione giudiziaria, denuncia penale o altre comunicazioni alle autorità avviate, o anche solo minacciate dal Cliente contro la Banca, sia in Svizzera che all'estero;
 - per garantire i diritti della Banca e la realizzazione di garanzie del Cliente o di terzi;
 - per l'incasso di crediti della Banca verso il Cliente, sia in Svizzera che all'estero;
 - in caso di contestazioni mosse dal Cliente alla Banca sia pubblicamente, sia presso autorità in Svizzera o all'estero;
 - b.) per adempiere agli obblighi previsti dalla legge di fornire informazioni a un'autorità competente;
 - c.) qualora ciò sia necessario per garantire l'esecuzione dell'operazione richiesta dal Cliente; e
 - d.) qualora, a seguito di un investimento in titoli o diritti esteri, la legislazione estera imponga alla Banca la comunicazione dei dati identificativi dell'investitore (ad es. Direttiva europea sui diritti degli azionisti (SRDII)).
- 6.2. Sono inoltre riservati tutti gli obblighi previsti dalla legge applicabile di fornire informazioni a un'autorità competente.

7) Transazioni di pagamento e transazioni in titoli

- 7.1. Per la corretta esecuzione degli ordini di bonifico verso l'estero, ed in alcuni casi anche verso la Svizzera (in particolare se in valuta estera), così come nell'ambito delle transazioni su titoli e di altre operazioni (quali ad es. i crediti documentari e le garanzie), vengono indicati al beneficiario e ad altri terzi coinvolti nell'esecuzione (ad esempio alla banca corrispondente o ai gestori dei sistemi del traffico pagamenti quali la SWIFT) il nome, l'indirizzo ed il numero di conto (IBAN) dell'ordinante e del destinatario (ed eventualmente, su richiesta, anche l'identità del beneficiario economico, se diverso, il loro numero del documento d'identità, la data di nascita e/o il luogo di nascita, nonché lo scopo e la natura della transazione).
- 7.2. Il Cliente prende inoltre atto che nell'ambito di transazioni su titoli o diritti, la Banca può essere tenuta a divulgare alle controparti (quali broker, enti di custodia centrali o di subcustodia, borse), alle autorità e/o a terzi i dati inerenti le singole transazioni, l'identità del cliente interessato all'operazione nonché di persone terze ad esso connesse (ad es. l'avente diritto economico). Tale necessità può derivare da alcune legislazioni estere, da norme di autoregolamentazione, da prassi di mercato oppure dalle condizioni poste dall'emittente, dai prestatori di servizi che agiscono per conto della Banca. Alla luce di quanto sopra, il Cliente prende atto che i dati trasmessi all'estero non sono più protetti dal diritto svizzero e che le leggi e le regolamentazioni estere possono prevedere l'inoltro di tali dati alle autorità o a terzi. La Banca non ha alcun controllo o potere di verifica sull'utilizzo dei dati e delle informazioni trasmesse.
- 7.3. Il conferimento alla Banca di un ordine di bonifico e/o di trasferimento / negoziazione titoli implica il consenso del Cliente alla divulgazione dei dati a nome proprio e a nome delle persone terze interessate dall'operazione e si impegna a collaborare con la Banca affinché la stessa possa assolvere ai propri obblighi.

8) Applicazione della normativa FATCA e SAI in caso di circostanze sopravvenute

- 8.1. Il Cliente prende atto che in caso di cambiamento delle circostanze atte a determinare in capo a quest'ultimo lo status di US Person ai sensi della normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA o in caso di cambiamento del paese di residenza ai fini fiscali ai sensi dello Scambio Automatico Internazionale di Informazioni (SAI), questi è obbligato a darne comunicazione alla Banca entro 30 giorni.
- 8.2. L'acquisizione dello status di US Person in ambito FATCA, o il cambiamento del Paese di residenza in ambito SAI comporta l'obbligo da parte del Cliente di produrre alla Banca tutta una serie di documenti per l'autocertificazione (fra cui, per il FATCA, un formulario W9 e una rinuncia al segreto bancario ("secrecy waiver"), e per il SAI una nuova autodichiarazione e/o altra documentazione attestante il proprio domicilio fiscale).
- 8.3. Al verificarsi di tali circostanze il cliente accetta di rinunciare al segreto bancario e alla confidenzialità e/o alla protezione dei dati e autorizza sin d'ora la Banca a fornire alle autorità previste dalle rispettive normative tutte le informazioni richieste. Nello specifico, qualora il cambiamento di circostanze dovesse dipendere dall'aver preso la residenza negli USA o dal soddisfare i criteri del "substantial presence test", il Cliente prende atto che la Banca potrebbe non essere più nella condizione di continuare a prestare alcuni servizi se non quello di mera depositaria,

e che pertanto la stessa si riserva il diritto di interrompere, senza necessità di preavviso, di erogare tali servizi nonché di liquidare tutti gli attivi esistenti.

- 8.4. In caso di mancata collaborazione da parte del Cliente in ambito FATCA, come descritta ai paragrafi precedenti, che non rendesse possibile determinare lo status di US Person/Non US Person in capo al cliente, la Banca qualificherà il conto come "conto senza dichiarazione di consenso" ai sensi dell'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America. La relazione d'affari sarà oggetto di notifica aggregata all'IRS (Internal Revenue Service, ossia all'autorità fiscale americana), il quale potrà attivare domande raggruppate concernenti informazioni specifiche sul Cliente stesso e sulla sua relazione.
- 8.5. Rispettivamente, qualora in ambito SAI, il Cliente non proceda ad aggiornare la documentazione bancaria entro 90 giorni al fine di accertare la sua effettiva residenza fiscale, la Banca, in aggiunta alla giurisdizione da lui indicata nell'autocertificazione originaria, registrerà per il cliente quale domicilio fiscale ai fini SAI ogni giurisdizione con la quale ha identificato un nesso .
- 8.6. Tutte le informazioni trasmesse dalla Banca alle autorità estere non saranno più protette dalla legge svizzera, e potranno essere trasmesse anche a terzi.

9) Garanzie nei confronti della Banca

- 9.1. La Banca è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato dal saldo passivo del conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria di finanziamento.
- 9.2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo formalizzate o costituite a favore della Banca garantiscono anche ogni altro credito della Banca, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile.
- 9.3. In caso di mora del Cliente, è facoltà della Banca di realizzare il pegno in via esecutiva o a trattative private a sua discrezione.

10) Cambiali, assegni e titoli affini

- 10.1. La Banca potrà riaddebitare il conto del Cliente delle cambiali, degli assegni e di altri titoli affini, scontati o accreditati, se non sono stati pagati. Questo vale anche quando gli assegni già pagati risultino in seguito smarriti, falsificati o incompleti. Nondimeno, e sino all'estinzione di un saldo debitore, alla Banca è riconosciuta la facoltà di far valere, se del caso in via cambiaria, i suoi diritti al pagamento di cambiali e assegni contro ogni coobbligato.

11) Compensazione

- 11.1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
- 11.2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 del Codice Civile, o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in valute differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.
- 11.3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente e di cui all'articolo riguardante la "Cointestazione del Contratto", sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. La Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente dell'intervenuta compensazione.

12) Comunicazioni tra il Cliente e la Banca e comunicazioni periodiche

12.1. Comunicazioni dal Cliente alla Banca.

- 12.1.1. Il Cliente invia le proprie comunicazioni alla Banca ai seguenti indirizzi:

per la sede: Banca del Sempione SA
Via Peri 5
CH-6900 Lugano
e-mail: banca@bancasempione.ch

per le succursali: Succursale di Bellinzona
Via Stazione 8A
CH-6500 Bellinzona
e-mail: bellinzona@bancasempione.ch

Succursale di Chiasso
Piazza Boffalora 4
CH-6830 Chiasso
e-mail: chiasso@bancasempione.ch

Succursale di Locarno
Via della Stazione 9
CH-6600 Locarno-Muralto
e-mail: locarno@bancasempione.ch

- 12.1.2. Il Cliente è tenuto a comunicare immediatamente alla Banca cambiamenti, inerenti la propria persona o quella di eventuali procuratori, aventi ad oggetto, ad es. il nome, l'indirizzo di residenza e il domicilio fiscale, il numero di telefono e l'indirizzo email, eventuali indirizzi di corrispondenza indicati alla Banca, nonché inerenti procure o diritti di firma conferiti.

12.2. Comunicazioni periodiche dalla Banca al Cliente.

- 12.2.1. Fermo restando che il Cliente ha diritto in qualsiasi momento del rapporto di ricevere copia del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato (per i servizi che lo richiedono) con le condizioni economiche in vigore, la Banca invia al Cliente:
- con periodicità di invio semestrale l'estratto conto che riporta informazioni di dettaglio sull'andamento del rapporto di conto corrente; è possibile concordare tra le parti una cadenza diversa (trimestrale o annuale), purché sia garantito l'invio almeno una volta l'anno;
 - con periodicità almeno annuale un rendiconto sul deposito titoli ove presenti titoli nel periodo di riferimento;
 - in caso di variazione delle condizioni economiche applicate, tempestivamente il Documento di Sintesi aggiornato, che riporta le condizioni economiche in vigore ed evidenzia le modifiche intervenute.
- 12.2.2. L'invio di tali comunicazioni periodiche avviene in forma cartacea o in forma elettronica via e-banking, in base alla scelta del canale di comunicazione effettuata dal Cliente nell'ambito del formulario "Istruzioni per la corrispondenza" e della "Convenzione e-banking" allegate al presente Contratto. In ogni momento del rapporto il Cliente ha diritto di modificare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.
- 12.2.3. Se il Cliente non presenta una contestazione scritta, le predette comunicazioni periodiche si intendono approvate decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze; tale termine permane efficace ed osservato dalla Banca, anche nelle ipotesi in cui, nelle comunicazioni o avvisi indirizzati al Cliente, fosse previsto un termine diverso. Resta fermo nondimeno il diritto per la Banca di esigere la consegna del benestare firmato dal Cliente in segno di approvazione. Il riconoscimento tacito od espresso dell'estratto conto implica l'approvazione di tutte le registrazioni effettuate sullo stesso.
- 12.2.4. Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese ed entro un termine congruo (comunque non superiore a novanta giorni dalla richiesta), copia della documentazione inerente le singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. La Banca indica al Cliente, al momento della richiesta, l'importo presunto delle spese per l'ottenimento della documentazione richiesta.

12.3. Comunicazioni dalla Banca al Cliente diverse da quelle periodiche.

- 12.3.1. Ove non diversamente espressamente specificato, ogni comunicazione, comprese quelle periodiche indicate al punto precedente, sarà validamente effettuata dalla Banca al Cliente (i) all'indirizzo indicato nel formulario "Istruzioni per la corrispondenza" ovvero comunicato successivamente per iscritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo di comunicazione equipollente, oppure, (ii) se il Cliente ha scelto in via esclusiva la trasmissione delle comunicazioni attraverso il canale e-banking, con la messa a disposizione nell'area e-banking riservata al Cliente.
- 12.3.2. Avvisi creati automaticamente, conferme d'ordine, avvisi e corrispondenza mediante formulario sono validi senza firma. La data indicata sulla copia in possesso della Banca vale come data di spedizione. La data indicata sulla corrispondenza che la Banca deve trattenere in virtù di un ordine del Cliente vale come data di consegna.

12.4. Comunicazioni via posta elettronica.

- 12.4.1. Eventuali comunicazioni trasmesse alla Banca per posta elettronica non sono vincolanti. Sono in ogni caso fatte salvi eventuali diversi accordi scritti.
- 12.4.2. Se il Cliente contatta la Banca via e-mail o fornisce alla Banca il proprio indirizzo e-mail, dichiara in tal modo di autorizzare la Banca a prendere contatto con lui per e-mail, esonerandola da ogni responsabilità per danni che potesse subire a seguito dell'utilizzazione di questo mezzo di comunicazione, in particolare per quel che concerne la confidenzialità e il segreto bancario. La Banca può, ma non è tenuta, ad eseguire le istruzioni trasmesse per posta elettronica. Nel caso di loro esecuzione, eventuali danni dall'utilizzazione fraudolenta, da eventuali errori di identificazione, di trasmissione o di inoltramento della corrispondenza, dall'eventuale assenza del destinatario o dalla mancata esecuzione di un'istruzione restano a carico del Cliente. Per ragioni di sicurezza si raccomanda pertanto di trasmettere eventuali ordini via posta, via fax e telefono, oppure di avvalersi del servizio e-banking.

13) Registrazioni di conversazioni telefoniche

- 13.1. Il Cliente autorizza la Banca alla registrazione delle conversazioni telefoniche secondo il proprio giudizio a garanzia di qualità e al fine di poter servire da prova di eventuali ordini impartiti. Le stesse saranno in ogni caso trattate con discrezione e riservatezza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali applicabili.

14) Condizioni economiche

- 14.1. Le condizioni economiche applicate ad ognuno dei servizi disciplinati in Contratto, ivi comprese quelle specifiche applicate alle operazioni di pagamento, sono indicate nel Documento di Sintesi che costituisce frontespizio e parte integrante del Contratto stesso.
- 14.2. Oltre alle commissioni e alle spese applicate dalla Banca ed indicate nel Documento di Sintesi, il Cliente è tenuto a pagare le imposte sul valore aggiunto vigenti e tutte le altre tasse e imposte, ivi incluse quelle dovute in forza di trattati e convenzioni internazionali tra la Svizzera e altri Paesi, nonché da accordi con enti esteri (ad es. per la ritenuta alla fonte del 30% in base alla normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA).

A seguito di convenzioni internazionali stipulate dalla Banca o dalla Svizzera con altri Stati, organizzazioni ed autorità statali, la Banca può trattenere e versare imposte, nonché scambiare le informazioni ivi previste.

14.3. Sono altresì ad esclusivo carico del Cliente le spese che la Banca è tenuta a sostenere per la tutela e il recupero del proprio credito, nonché le spese conseguenti a sequestri e pignoramenti su somme e beni depositati, così come le eventuali spese e commissioni legate a prestazioni straordinarie e non preventivabili, ivi incluse quelle dipendenti da terze parti.

14.4. Tutte le spese, tasse e commissioni dovute dal Cliente per i servizi prestati dalla Banca sono addebitate direttamente sul conto corrente del Cliente che ne autorizza l'addebito.

15) Tassi di interesse

15.1. La Banca fissa i tassi di interesse (inclusi quelli negativi e per i sorpassi) applicati al conto in conformità a quanto indicato nel Documento di Sintesi. Nel calcolo del tasso di interesse passivo, in caso di affidamenti o mutui, il tasso di riferimento è il SAR (Swiss Average Rate) per il franco svizzero, l'€STR (Euro Short-Term Rate) per l'Euro, il SOFR (Secured Overnight Financing Rate) per il dollaro americano, maggiorato da uno spread a favore della Banca. Il Cliente prende atto che qualora il tasso di riferimento fosse negativo il livello minimo per il calcolo del tasso finale non potrà in ogni caso mai essere inferiore a zero.

16) Averi non rivendicati

16.1. Nel caso di averi non rivendicati (o "averi senza notizie"), la Banca è tenuta a segnalare la relazione ad un ufficio di notifica centrale. Se la Banca deve attivarsi per rintracciare il Cliente (o i suoi eredi) al fine di evitare l'applicazione delle disposizioni in materia di tali averi, potrà addebitare i costi di tale ricerca e le eventuali altre spese sul conto del Cliente. Lo stesso dichiara di essere stato reso attento sull'opportunità di nominare procuratori, o comunicare alla Banca il recapito di una persona di fiducia alla quale rivolgersi in caso di prolungata assenza di contatti col Cliente, oppure ancora a informare i propri stretti congiunti circa l'esistenza della relazione bancaria.

17) Outsourcing

17.1. Nell'ambito della legislazione e della regolamentazione bancaria applicabile, la Banca può affidare all'esterno, a società del gruppo o a terzi, determinate sue attività e servizi (quali ad es., messaggistica legata al traffico pagamenti, la gestione di titoli e strumenti finanziari, la compliance, la gestione dei dati, i servizi IT, ecc.) che possono essere esternalizzate integralmente o solo in parte. A tal fine può rendersi necessario trasmettere ai prestatori di servizi (in outsourcing) i dati necessari per effettuare le attività delegate. Tali prestatori di servizi potrebbero a loro volta coinvolgere altri prestatori di servizi, anche esteri. Tutti i prestatori sono in ogni caso tenuti al segreto bancario per legge o per contratto.

18) Parificazione del sabato a giorno festivo

18.1. In tutte le relazioni d'affari con la Banca il sabato è parificato ad un giorno festivo ufficiale.

19) Modifica unilaterale delle condizioni di Contratto

19.1. La Banca può modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, le presenti Condizioni Generali di Contratto e le condizioni economiche contenute nel Documento di Sintesi, qualora sussista un giustificato motivo. Qualsiasi modifica unilaterale delle condizioni contrattuali è comunicata dalla Banca al Cliente per iscritto, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, indicando specificamente che trattasi di "Proposta di modifica unilaterale del contratto" e rispettando un preavviso minimo di due mesi dalla data prevista per l'applicazione delle modifiche medesime.

19.2. Qualora non intenda accettare le modifiche proposte, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche stesse. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavorevole al Cliente saranno applicate con effetto immediato e senza alcun preavviso a condizione che la modifica dipenda esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto di conto corrente e di deposito titoli per persone fisiche. Il Cliente è informato tempestivamente della modifica dei tassi di interesse attraverso le comunicazioni periodiche.

20) Reclami e sistemi di soluzione stragiudiziale di controversie

20.1. Il Cliente può presentare qualsiasi reclamo per iscritto alla Banca mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, posta ordinaria e posta elettronica ai seguenti indirizzi:

Banca del Sempione SA

Ufficio Reclami

Via Peri 5, 6900 Lugano

e-mail: reclami@bancasempione.ch

20.2. La Banca comunica per iscritto al Cliente l'esito finale del reclamo contenente le proprie determinazioni entro il termine di:

- 15 giorni lavorativi dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di servizi di pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore alle 35 giornate lavorative;
- 60 giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento.

- 20.3. Se la Banca ritiene fondato il reclamo del Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.
- 20.4. Il Cliente, qualora non sia soddisfatto della risposta fornita al reclamo o non abbia ricevuto risposta da parte della Banca nei termini previsti, può attivare, ove ne ricorrano i presupposti e prima di rivolgersi al giudice, i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. ADR – Alternative Dispute Resolution), che sono forme di giustizia alternativa a quella giurisdizionale organizzate in modo da assicurare allo stesso tempo l'imparzialità dell'organo decidente, la rapidità della decisione, l'economicità del procedimento e l'effettività della tutela del Cliente.
- 20.5. Il Cliente, pertanto, ha facoltà di avviare una procedura di conciliazione rivolgendosi all'Ombudsman delle Banche Svizzere, un organo di informazione e mediazione svizzero neutrale e gratuito per il Cliente.
Dettagli di contatto:
Ombudsman delle banche svizzere
Bahnhofplatz 9 8021 Zurigo, Svizzera
www.bankingombudsman.ch
- 20.6. In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure appena indicate costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

21) Legge applicabile e foro competente

- 21.1. Il presente contratto è concluso in lingua italiana. Tutte le comunicazioni tra il Cliente e la Banca avvengono in lingua italiana.
- 21.2. Ove non diversamente ed espressamente specificato, il Contratto è disciplinato dalla legge italiana; in particolare, ma non in via esclusiva, dal decreto legislativo n. 385/1993 ss. mm. e ii., di seguito Testo Unico Bancario o TUB e dal decreto legislativo n. 206/2005 ss.mm. e ii (di seguito "Codice del Consumo"). Trovano inoltre applicazione le disposizioni dettate dalla Legge federale svizzera sulla banche e le casse di risparmio, dalla Legge federale svizzera relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, dalle relative ordinanze di attuazione, dalle direttive dell'autorità di vigilanza svizzera (FINMA) e dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) nonché dal codice delle obbligazioni svizzero (CO) e da qualsivoglia altra norma svizzera ove non espressamente derogate dalle disposizioni quivi contenute.
- 21.3. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore (con ciò intendendosi anche nel proseguo del Contratto la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ai sensi della definizione fornita dall'art. 3, comma 1 lettera a) del Codice del Consumo), il foro competente sarà quello della località di residenza del Cliente o del suo domicilio eletto.
- 21.4. Qualora il Cliente non sia Consumatore, così come definito al punto che precede, per ogni controversia giudiziaria derivante dal Contratto o in ogni caso ad esso connessa sarà competente in via esclusiva il foro di Lugano (Svizzera).

II. NORME CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE E I SERVIZI DI PAGAMENTO

1) Il servizio di conto corrente

- 1.1. Il presente Contratto regola fra l'altro la prestazione del servizio di **conto corrente**. Ne costituisce pertanto parte integrante il Documento di Sintesi quale frontespizio al Modulo "Apertura di Relazione" e agli allegati al Contratto. Con il **conto corrente** la Banca svolge un servizio di cassa, compiendo cioè pagamenti e incassi per conto del Cliente, anche attraverso la prestazione di determinati servizi di pagamento; il conto corrente è infatti tipicamente utilizzato come conto di pagamento, cioè come conto intrattenuto presso la Banca a valere sul quale vengono prestatati i servizi di pagamento come di seguito più specificamente disciplinati.
- 1.2. Laddove non diversamente regolato, si intendono integralmente richiamate le disposizioni di cui alla sezione I. Norme applicabili a tutti i servizi.

2) Utilizzabilità del conto corrente in valuta estera (diversa dal franco svizzero)

- 2.1. Gli accrediti e gli addebiti degli importi in valuta diversa dal franco svizzero avvengono nella valuta di riferimento del conto in essere, salvo il caso in cui il Cliente abbia impartito istruzioni contrarie o sia titolare di un conto nella corrispondente valuta estera.
- 2.2. La conversione avviene al cambio ufficiale - o in sua mancanza al cambio di mercato - del giorno in cui l'importo in valuta estera è a disposizione del competente ufficio della Banca e può da questo essere realizzato.
- 2.3. Gli averi in valuta estera della Clientela sono depositati presso primarie banche dei rispettivi paesi o altrove, al nome della Banca, ma per conto e ad esclusivo rischio e pericolo del Cliente stesso. In particolare il Cliente prende a suo carico il rischio di cambio, di eventuali oscillazioni del corso, o le conseguenze di restrizioni legali od amministrative emanate dallo Stato in cui sono costituiti i depositi e della Nazione di emissione della valuta. Il Cliente può disporre dei suoi averi in valuta estera sotto forma di vendite, di trasferimenti, di emissione o di incasso di assegni, mentre non può disporre in altri modi senza aver ottenuto l'accordo della Banca.

3) Operatività sul conto corrente

- 3.1. Il Cliente, per le operazioni dispositive, è tenuto ad operare, in ogni caso, entro il limite del saldo disponibile presente sul conto corrente. In assenza di un affidamento, il conto corrente deve essere utilizzato entro il saldo creditore. Pertanto, la Banca si riserva la facoltà di non dare corso alle operazioni disposte dal Cliente qualora le disponibilità si presentino insufficienti. Se il Cliente dà più ordini, il cui importo totale supera il suo avere disponibile o il credito concessogli, la Banca deciderà secondo il proprio criterio quali ordini vanno totalmente o parzialmente eseguiti, senza tener conto della loro data o della successione cronologica in cui essa li ha ricevuti. Nel caso in cui la Banca intenda far fronte alla disposizione di pagamento del Cliente anche in caso di sconfinamento, ciò non comporterà affidamento in analoghe concessioni per il futuro.
- 3.2. Se il Cliente è un Consumatore, così come definito nelle presenti Condizioni Generali, e sul conto corrente si verifica uno sconfinamento considerato consistente e che si protrae, pertanto, per oltre un mese e di importo superiore a:
 - a) 300 Euro in assenza di affidamento;
 - b) il 5% dell'importo totale del credito previsto dall'affidamento, ove esistente;la Banca comunica al Cliente, entro 3 giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo sconfinamento è divenuto consistente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole: (i) lo sconfinamento; (ii) l'importo interessato; (iii) il tasso debitore; (iv) la commissione di istruttoria veloce nella misura specificata nel Documento di Sintesi.
- 3.3. Il Cliente informa tempestivamente la Banca qualora egli sia beneficiario di averi che non gli spettano. La Banca può senza preavviso stornare qualunque operazione che essa abbia accreditato per errore sul conto del Cliente, informandolo al riguardo.

4) Chiusura periodica del conto corrente, commissioni e spese - conto non movimentato

- 4.1. Gli interessi, sia attivi che passivi, relativi al conto corrente vengono conteggiati con identica periodicità al 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi attivi vengono accreditati con data valuta corrispondente a quella di conteggio, mentre gli interessi passivi - relativi alle aperture di credito regolate in conto corrente, nonché agli sconfinamenti, anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido - divengono esigibili dal 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e sono regolati secondo quanto disposto nei successivi commi 5 e 6 del presente articolo. Le commissioni e le spese vengono invece addebitate con la cadenza pattuita ed al conto corrente vengono altresì applicate le trattenute fiscali nell'entità e alle scadenze fissate dalla legge. Le commissioni e le spese addebitate in conto corrente sono considerate sorte capitale e il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.
- 4.2. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente produce interessi nella misura pattuita che divengono esigibili all'atto della chiusura; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
- 4.3. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con la valuta pattuita.
- 4.4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
- 4.5. In caso di passaggio a debito di conto non affidato, verranno applicati il tasso di interesse per scoperto di conto e la "commissione di istruttoria veloce" nella misura specificata nel Documento di Sintesi. Per le aperture di credito regolate in conto corrente, nonché per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento o oltre il limite del fido:
 - a) con riferimento agli interessi debitori conteggiati al 31 dicembre di ogni anno ed esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitarli sul conto corrente al momento in cui gli stessi divengono esigibili, con la valuta del giorno di addebito. Tale autorizzazione è revocabile in ogni momento da parte del Cliente purché prima dell'avvenuto addebito. Gli interessi così addebitati sono considerati sorte capitale e producono a loro volta interessi;

- b) a seguito della chiusura definitiva del rapporto, in deroga a quanto previsto al precedente punto a), gli interessi debitori sono immediatamente esigibili.
- 4.6. Nel caso in cui il Cliente non conceda oppure revochi l'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma precedente, i fondi accreditati sul conto della Banca e destinati ad affluire sul Conto Corrente del Cliente sono impiegati per estinguere il debito da interessi.
- 4.7. Salvo diverso accordo, ad ognuna delle Parti è sempre riservato il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto. In particolare, l'autorizzazione dello sconfinamento non pregiudica il diritto della Banca di rifiutare in futuro l'autorizzazione di ulteriori operazioni richieste dal Cliente in eccedenza rispetto al saldo del Conto Corrente, anche qualora lo sconfinamento sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto delle successive rimesse, come pure - in presenza di sconfinamenti - il diritto di recedere dal Contratto e/o attivare qualsivoglia iniziativa di recupero del credito.
- 4.8. Qualora il Conto Corrente non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 2.500 Euro, la Banca ha facoltà di cessare l'invio l'estratto conto. La Banca continua, in ogni caso, ad applicare gli oneri previsti dalle vigenti norme tributarie.
- 4.9. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi e il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

5) Bonifici: disposizione ed esecuzione

5.1. Disposizione dell'ordine

- 5.1.1. Il Cliente può ordinare un **bonifico** alla Banca per iscritto, anche utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Banca ovvero utilizzando il Servizio di Internet Banking. Se firmato l'apposito formulario "ordine telefonici, fax ed email", il Cliente può in alternativa disporre i bonifici anche con queste modalità. In caso di disposizioni telefoniche la Banca svolgerà una previa verifica dell'identità del Cliente. Nelle operazioni di pagamento disposte dal Cliente in qualità di pagatore, il consenso si intende prestato nel momento in cui quest'ultimo trasmette nelle forme previste l'ordine di pagamento alla Banca.
- 5.1.2. Il Cliente - in qualità di pagatore - deve fornire al momento dell'ordine di pagamento tutte le informazioni necessarie per una corretta e puntuale esecuzione dei bonifici (peraltro indicate anche nell'apposito modulo bancario o nella schermata e-banking) e, in ogni caso, deve riportare l'importo e la divisa oggetto del bonifico, nome e cognome del beneficiario, nonché il codice identificativo unico del beneficiario, conformemente al quale la Banca è tenuta a eseguirlo. Nel caso di ordini e-mail, telefonici o per facsimile la Banca può, secondo il suo apprezzamento, differirne l'esecuzione sino all'arrivo della conferma scritta o dell'originale; danni provocati da questo differimento sono esclusivamente a carico del Cliente.
- 5.1.3. Il Cliente è chiamato ad attenersi a tutte le misure precauzionali atte a ridurre e prevenire le truffe, abusi e malversazioni, soprattutto nel caso in cui vengano impartiti ordini di bonifico. In particolare è fatto obbligo al cliente di conservare con diligenza tutta la documentazione bancaria e le informazioni ivi contenute onde evitare accessi non autorizzati di terzi. Con riferimento agli strumenti di legittimazione elettronici (fra cui codici utente e password) gli stessi vanno tenuti segreti, conservati separatamente e seguendo le disposizioni di cui ai separati accordi di utilizzo.

5.2. Ricezione ed esecuzione dell'ordine

- 5.2.1. Per gli ordini di pagamento, nello specifico per i bonifici disposti in osservanza di quanto previsto al comma che precede, trovano applicazione le seguenti disposizioni:
- l'ordine singolo conferito dal Cliente si intende ricevuto, salvo diverso accordo tra le Parti, il giorno di presentazione della disposizione qualora l'ordine sia conferito entro le ore 15:30. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento è il momento a partire dal quale scattano i tempi massimi di esecuzione dell'ordine, salvo diverso accordo tra le Parti, e prima di tale momento il conto corrente del Cliente che ha disposto non può essere addebitato;
 - in ogni caso, quando l'ordine non perviene in tempo utile, l'ordine stesso si intende ricevuto il giorno lavorativo bancario successivo a quello di consegna/trasmissione;
 - la disposizione dell'ordine lascia comunque impregiudicato il diritto della Banca, in caso di indisponibilità di fondi sul conto corrente del Cliente, a non dare corso all'ordine di pagamento fino alla data di disponibilità dei fondi stessi.
- 5.2.2. La Banca, dopo l'esecuzione della singola operazione di bonifico, fornisce tempestivamente al Cliente ordinante una ricevuta contenente in particolare le seguenti informazioni:
- un riferimento che consenta al Cliente di individuare l'operazione di pagamento, e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;
 - l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui è avvenuto l'addebito sul conto corrente o in quella utilizzata per l'ordine di pagamento;
 - l'importo di tutte le spese relative all'operazione di pagamento eseguita e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o gli interessi che il Cliente deve corrispondere;
 - se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell'operazione di pagamento dalla Banca e l'importo dell'operazione di pagamento dopo la conversione valutaria;
 - la data valuta dell'addebito o dell'accredito o la data di ricezione dell'ordine di pagamento.
- Tali informazioni sono fornite al Cliente mediante la messa a disposizione della ricevuta su supporto cartaceo o attraverso il servizio di internet banking. Le informazioni sono messe a disposizione del Cliente presso la Banca quotidianamente per un periodo di almeno 13 mesi dalla data di esecuzione dell'operazione di pagamento.
- 5.2.3. Gli ordini di pagamento ricevuti dalla Banca in una giornata operativa, ma dopo l'orario limite indicato al punto 5.2.1. che precede, sono considerati come ricevuti nella giornata operativa immediatamente successiva. La Banca si riserva comunque la possibilità di eseguire gli ordini di pagamento nella

medesima giornata lavorativa in cui li ha ricevuti. Ai fini del presente contratto si precisa che in tutte le relazioni d'affari con la Banca il sabato è parificato ad un giorno festivo ufficiale e non è da considerarsi una giornata operativa.

- 5.2.4. Il Cliente può disporre che l'operazione di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o nel giorno in cui il Cliente ha messo i fondi a disposizione. In tal caso, l'ordine di pagamento si considera ricevuto nel giorno convenuto. Se il giorno convenuto non cade in una giornata operativa per la Banca, l'ordine di pagamento è considerato ricevuto nella giornata operativa successiva.
- 5.2.5. Se il Cliente dà più ordini, il cui importo totale supera il suo avere disponibile o il credito concessogli, la Banca deciderà secondo il proprio criterio quali ordini vanno totalmente o parzialmente eseguiti, senza tener conto della loro data o della successione cronologica in cui essa li ha ricevuti.
- 5.2.6. Nel caso in cui il Cliente sia beneficiario di un'operazione di bonifico, l'accredito delle somme ricevute viene effettuato esclusivamente sulla base degli identificativi unici di conto corrente indicati dalla banca ordinante. L'eventuale presenza di informazioni aggiuntive relative al soggetto beneficiario non consentirà comunque alla Banca di operare in difformità agli identificativi unici indicati. Il Cliente informa tempestivamente la Banca qualora egli sia beneficiario di averi che non gli spettano. La Banca può senza preavviso stornare qualunque operazione che essa abbia accreditato per errore sul conto del Cliente, informandolo al riguardo.
- 5.2.7. Con riferimento ai bonifici impartiti via canale e-banking si rinvia, per tutto quanto non espressamente regolato dalle presenti Condizioni Generali, alla Convenzione e-banking allegata. Per qualsiasi necessità legata all'e-banking, fra cui il blocco del servizio, il Cliente può rivolgersi per iscritto al Servizio Assistenza all'indirizzo di posta elettronica e-banking@bancaempione.ch o procedere egli stesso al blocco mediante ripetuto utilizzo errato dei Codici di Accesso.

5.3. Revoca dell'ordine

- 5.3.1. Un ordine di pagamento deve essere revocato con la stessa forma e procedura prevista per la trasmissione del relativo ordine di pagamento ai sensi delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Salvo quanto previsto nel successivo comma del presente articolo, una volta ricevuto dalla Banca l'ordine di pagamento impartito dal Cliente, tale ordine non può essere revocato. Dal momento in cui la Banca riceve la revoca del consenso, le operazioni di pagamento eseguite successivamente non possono essere considerate autorizzate.
- 5.3.2. Nel caso in cui il Cliente e la Banca abbiano concordato che il bonifico sia eseguito in un giorno determinato, alla fine di un periodo determinato o il giorno in cui il Cliente abbia messo i fondi a disposizione della Banca, il Cliente non può revocare validamente un ordine di pagamento dopo la fine del giorno lavorativo precedente il giorno concordato. Scaduto il termine entro il quale il Cliente può revocare un ordine di pagamento, l'ordine di pagamento può essere revocato solo con il consenso della Banca. Nel caso di revoca tardiva, la Banca può addebitare al Cliente le spese effettivamente sostenute per la revoca. Se il Cliente dispone che l'operazione di pagamento sia eseguita in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o nel giorno in cui il cliente ha messo i fondi a disposizione, la revoca dell'ordine di pagamento dovrà pervenire alla Banca entro la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.
- 5.3.3. Decorsi i termini entro cui il Cliente può revocare l'operazione di pagamento, l'ordine può essere revocato solo con il consenso della Banca. In tali casi, la Banca si riserva di addebitare al Cliente le spese connesse alla revoca e indicate nel Documento di Sintesi.

5.4. Rifiuto all'esecuzione di un ordine di pagamento

- 5.4.1. La Banca può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato se: (i) l'ordine di pagamento non soddisfa tutte le condizioni di cui al presente Contratto o comunque sul conto corrente non sono disponibili i fondi per eseguire l'ordine di pagamento; (ii) l'esecuzione è contraria a norme di legge applicabile; (iii) sia impossibile procedere all'esecuzione dell'operazione per errore materiale del Cliente nel conferimento dell'ordine.
- 5.4.2. Se la Banca rifiuta di eseguire l'ordine di pagamento, la stessa comunica al Cliente, per iscritto o mediante telefonata (registrata), con la massima sollecitudine e – in ogni caso – entro la giornata operativa successiva, le seguenti informazioni: (i) l'avvenuto rifiuto di eseguire un ordine di pagamento; (ii) le motivazioni del rifiuto, a meno che non sussistano ragioni che impongano alla Banca di non portare tali motivazioni a conoscenza del Cliente; (iii) la procedura per correggere gli eventuali errori materiali che hanno determinato il rifiuto dell'ordine di pagamento, se tali errori possono essere corretti. La Banca non ha l'obbligo di fornire le informazioni appena elencate se tale comunicazione è in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza o sussistano ostacoli obiettivi determinati da disposizioni in materia di antiriciclaggio o comunque da leggi o regolamenti applicabili. Un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto. Ove il rifiuto fosse obiettivamente giustificato la Banca può addebitare le spese della comunicazione al Cliente.

5.5. Mancata o ritardata esecuzione dell'ordine

- 5.5.1. La Banca non risponde delle conseguenze dell'impossibilità di dare esecuzione alle operazioni disposte dal Cliente per cause di forza maggiore e caso fortuito e nelle ipotesi in cui la Banca abbia agito in conformità ad obblighi imposti dalla normativa applicabile (ivi espressamente inclusi i casi in cui la Banca è tenuta ad ottemperare ad un provvedimento della pubblica autorità).
- 5.5.2. Per la mancata o la ritardata esecuzione di ordini di pagamento, la Banca risponde al massimo per la perdita degli interessi, a meno che nel singolo caso le sia stato prospettato per iscritto il pericolo di danni maggiori.
- 5.5.3. La Banca non è nemmeno responsabile per danni derivanti da errori o ritardi nell'uso da parte del Cliente della posta, del fax, del telefono o di altri mezzi di trasmissione oppure dall'utilizzo di imprese di trasporto o società di corriere, tra cui quelli dovuti a perdita, ritardo, equivoco, incompletezza, alterazione o doppia elaborazione, salvo la colpa grave della Banca. La Banca non risponde di eventuali danni derivanti da guasti o interruzioni di qualsiasi tipo del servizio di rete telefonica o internet o di qualsiasi altro servizio, così come del proprio sistema informatico, sempre che abbia impiegato la consueta diligenza.
- 5.5.4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i bonifici eseguiti per conto dei clienti. Laddove il cliente dovesse richiedere l'esecuzione di un bonifico secondo la disciplina SEPA Credit Transfer, troveranno applicazione in aggiunta e/o in deroga al presente articolo anche le disposizioni di cui all'articolo 6 che segue.

6. Bonifici Sepa Credit Transfer (Bonifici SCT)

1. Il Cliente potrà richiedere alla Banca l'esecuzione a favore di terzi di bonifici in Area SEPA che costituiscono operazioni di pagamento disciplinate dalla Direttiva (UE) 2015/2366. Con l'espressione "Area SEPA (Single Euro Payments Area)" si intende l'area unica dei **pagamenti in Euro** di cui fanno parte tutti i paesi membri dell'Unione Europea oltre a Norvegia, Islanda, Lichtenstein, Svizzera, Principato di Monaco, San Marino e Gran Bretagna (la composizione della SEPA potrà variare). Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo a tali tipi di bonifici così come richiesti dal Cliente.
2. Per una corretta e puntuale esecuzione dei bonifici, il Cliente in qualità di pagatore, deve fornire al momento dell'ordine di pagamento tutte le informazioni previste nell'apposito modulo o richieste dall'internet banking e, in ogni caso, deve riportare gli identificativi unici del beneficiario, conformemente al quale la Banca è tenuta a eseguirli. Tali identificativi unici sono costituiti: dall'IBAN del beneficiario (International Bank Account Number) e, se del caso, il BIC (Bank identifier Code).
Resta inteso che la responsabilità sulla correttezza dei dati forniti è in capo al Cliente ordinante e che, in caso di discrepanza tra i dati forniti, prevarrà su tutti il codice identificativo unico. Se l'identificativo unico fornito dal Cliente è inesatto, la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione. La Banca compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione addebitando al Cliente le spese di recupero.
3. La Banca accredita sul conto del beneficiario le somme indicate dal Cliente nell'ordine di pagamento entro la fine della giornata operativa successiva al momento della ricezione dell'ordine impartito dal Cliente. La data valuta dell'accredito sul conto del beneficiario non può essere successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento viene accreditato sul conto del beneficiario. Il prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo. La data valuta dell'addebito sul conto di pagamento del Cliente pagatore non può precedere la giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento è addebitato sul medesimo conto di pagamento. Tali previsioni non si applicano nel caso di rettifica di operazioni di pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite o nel caso siano intervenuti errori che ne abbiano impedito la corretta esecuzione.
4. Se il Cliente in qualità di pagatore ne fa richiesta, prima di una singola operazione di pagamento la Banca, attraverso apposita comunicazione scritta, fornisce informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese, e se del caso, la suddivisione delle stesse spese, che il Cliente dovrà corrispondere in relazione all'operazione di pagamento.
5. Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell'esecuzione sul proprio conto corrente di una operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, il Cliente informa tempestivamente la Banca per iscritto ai recapiti indicati all'art.12.1. Un'operazione di pagamento si intende non correttamente eseguita quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal Cliente alla Banca. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito o accredito dell'operazione; tale termine non opera se il Cliente non ha ricevuto l'informativa relativa alle operazioni eseguite prevista all'articolo 5.2.2. che precede.
6. Quando la Banca è responsabile della mancata o non corretta esecuzione dell'operazione di pagamento, il Cliente ha diritto di ottenere senza indugio il rimborso ovvero può richiedere alla Banca di rettificare l'operazione di pagamento: in ogni caso, ha sempre diritto ad ottenere il rimborso delle spese eventualmente addebitategli in relazione all'operazione di pagamento contestata. Indipendentemente dalla responsabilità, quando un'operazione di pagamento non è eseguita o non è correttamente eseguita, la Banca si adopera senza indugio, su richiesta del Cliente per rintracciare l'operazione di pagamento e informarlo del risultato.
7. Nel caso in cui una operazione di pagamento non sia stata autorizzata o nei casi di cui al comma che precede, la Banca è tenuta a rimborsare il Cliente dell'importo dell'operazione riportando il conto corrente nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo e la data valuta dell'accredito non può essere successiva a quella dell'addebito dell'importo, salvo che la Banca dimostri che l'operazione sia stata autorizzata oppure che il beneficiario abbia comunque ricevuto l'importo.

III. NORME CHE REGOLANO IL DEPOSITO PER LA CUSTODIA E L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E IL DEPOSITO DI ALTRI VALORI

1. Oggetto del Contratto

- 1.1. Il presente Contratto regola inoltre la prestazione del servizio di **deposito titoli e altri valori** che include la custodia e amministrazione di strumenti finanziari. Ne costituisce parte integrante il Documento di Sintesi quale frontespizio al Modulo "Apertura di Relazione" e agli allegati al Contratto.
- 1.2. Laddove non diversamente regolato, si intendono integralmente richiamate le disposizioni di cui alla sezione I. Norme applicabili a tutti i servizi.
- 1.3. Con il **deposito titoli** la Banca si occupa in generale della tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi; la Banca provvede in tal senso a rilasciare, su richiesta del Cliente, le certificazioni necessarie per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari e le comunicazioni per la partecipazione alle assemblee delle società emittenti le azioni custodite dalla Banca per conto del Cliente medesimo, secondo quanto prevedono le specifiche disposizioni normative in materia.
- 1.4. Il servizio di deposito a custodia ed amministrazione comporta la facoltà per il Cliente di depositare presso la Banca i seguenti titoli e valori:
 - a. qualsiasi genere di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di credito, certificati globali e diritti valori, ivi inclusi i titoli contabili, titoli ipotecari, ecc.), polizze d'assicurazione e documenti, in deposito aperto;
 - b. metalli preziosi, in deposito aperto (lingotti e monete d'oro di qualità negoziabile e adatte a questo scopo);
 - c. investimenti sul mercato monetario e finanziario non incorporati in un titolo, segnatamente azioni nominative con stampa differita del titolo, da registrare e amministrare in deposito aperto;
 - d. oggetti di valore, documenti, valori, ecc., in deposito chiuso.
- 1.5. La Banca è libera di rifiutare, parzialmente o totalmente, l'accettazione di un deposito, senza doverne indicare il motivo e può richiederne il ritiro immediato in qualsiasi momento.
- 1.6. La Banca può bloccare i valori in deposito in qualsiasi momento senza autorizzazione del Cliente o riaddebitare un importo/valore di deposito accreditato al conto cliente/deposito se ha avuto luogo ingiustificatamente una contabilizzazione (errore di registrazione, violazione delle disposizioni di legge, ecc.). La Banca informa il cliente in tempo utile del blocco o del riaddebito in forma appropriata.
- 1.7. Il Cliente è tenuto a rispettare le disposizioni di legge in vigore, in particolare quelle relative ai suoi obblighi di notifica o di dichiarazione, anche fiscale, alle competenti autorità, uffici contribuzionali, società e borse, in relazione al possesso di valori in deposito. Alla Banca non compete alcun obbligo di collaborazione o avviso.
- 1.8. La valutazione dei valori in deposito si basano su costi ricavati da fonti d'informazione usuali nel settore bancario e non sono da intendersi vincolanti.

2. Caratteristiche del servizio di amministrazione di strumenti finanziari

- 2.1. Nell'ambito del servizio di amministrazione di strumenti finanziari la Banca ne esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione di premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole, ed in generale provvede alla tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari quotati. La Banca provvede altresì a rilasciare, su richiesta del Cliente, le certificazioni necessarie per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari e le comunicazioni per la partecipazione alle assemblee delle società emittenti le azioni custodite dalla Banca per conto del Cliente medesimo, secondo quanto prevedono le norme applicabili.
- 2.2. Salvo contrari accordi scritti o disposizioni di legge, la Banca non si assume alcun obbligo di informare il Cliente in merito ad assemblee generali, procedimenti giudiziari o insolvenze di terzi incumbenti o di parteciparvi a nome del Cliente. L'esercizio del diritto di voto è di competenza del depositante.
- 2.3. In relazione ad azioni di "SICAV" (o di altri analoghi strumenti di investimento collettivo che conferiscono diritti sociali) intestate fiduciariamente alla Banca, il Cliente incarica fin d'ora la stessa di esercitare in ogni assemblea il diritto di voto in proprio nome ma per conto del medesimo. Tale mandato può tuttavia essere revocato in ogni momento tramite comunicazione scritta alla Banca. Il depositante prende atto che lo stesso ha in ogni caso la facoltà di investire direttamente nella SICAV e che pertanto ha il diritto di esigere, in qualsiasi momento, la titolarità diretta delle proprie azioni nella SICAV sottoscritte tramite Banca del Sempione SA.
- 2.4. Nel caso di esercizio del diritto di opzione o conversione dei titoli quotati, la Banca chiede in tempo utile istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e, laddove necessario, previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, e comunque non pervenute prima del quinto giorno lavorativo precedente al termine fissato per l'esercizio del diritto, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente.
- 2.5. Per gli strumenti finanziari non quotati su sedi di negoziazione, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.
- 2.6. Nelle richieste inviate ai depositanti di strumenti finanziari a custodia ed amministrazione il termine ultimo, entro il quale le istruzioni per l'esercizio del diritto di opzione devono pervenire alla Banca, viene fissato nel quinto giorno lavorativo precedente a quello della scadenza della opzione, onde consentire l'esecuzione delle istruzioni ricevute, ovvero - in mancanza di istruzioni - la vendita dei diritti per conto dei Clienti, nonché ogni altra incombenza relativa.
- 2.7. La Banca non conclude accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione agli strumenti finanziari depositati del Cliente, né utilizza nell'interesse proprio o di terzi gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, detenuti ai sensi delle presenti disposizioni.
- 2.8. La Banca provvede, di volta in volta, alla verifica della corrispondenza tra la consistenza complessiva degli strumenti finanziari di compendio del conto individuale e le risultanze degli estratti conto emessi dai subdepositari. Per tale conto non opera la compensazione legale e giudiziaria e per lo stesso non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti della Banca.

3. Modalità di presentazione degli strumenti finanziari ai fini del deposito

- 3.1. Quando vengono depositati strumenti finanziari rappresentati da titoli cartacei, il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.
- 3.2. Quando sono oggetto del deposito strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Cliente presso la banca depositaria ne sostituisce la consegna fisica ed il trasferimento, il ritiro o il vincolo degli stessi potranno avvenire sempre e solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e gli effetti di cui alla normativa applicabile in tema di dematerializzazione degli strumenti finanziari, restando escluso che la Banca possa consegnare strumenti finanziari di questo tipo in forma cartacea.

4. Vendita degli strumenti finanziari in caso di inadempimento del Cliente

- 4.1 Se il Cliente non adempie puntualmente e interamente alle sue obbligazioni di carattere economico la Banca lo diffida - a mezzo di lettera raccomandata - a pagare entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della lettera avvisando il Cliente che in mancanza provvederà vendere direttamente o a mezzo di altro intermediario autorizzato un quantitativo di strumenti finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa e soddisfarsi sul ricavato della vendita. Resta salvo un eventuale diverso accordo tra la Banca e il Cliente.
- 4.2. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
- 4.3 Se la Banca non ha fatto vendere che parte degli strumenti finanziari, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

5. Modalità di ritiro degli strumenti finanziari rappresentati da titoli cartacei

- 5.1 Per il parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari rappresentati da titoli cartacei, il Cliente deve far pervenire la richiesta per iscritto alla Banca indirizzata al proprio consulente di riferimento.
- 5.2 La Banca provvede alla restituzione, nei tempi tecnici necessari e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Cliente, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli strumenti finanziari stessi dai subdepositari. La Banca non è responsabile di ritardi o inadempimenti conseguenti a ritardi o inadempimenti dei subdepositari, sempre che i medesimi non siano da ricondursi a inadempimenti della Banca nei confronti dei subdepositari stessi. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato.
- 5.3 È peraltro in facoltà della Banca restituire il deposito anche senza preavviso.
- 5.4 All'atto del ritiro il Cliente deve rilasciare alla Banca una dichiarazione di scarico.

6. Custodia e trasferimento degli strumenti finanziari rappresentati da titoli cartacei in deposito

- 6.1 La Banca ha facoltà di custodire gli strumenti finanziari rappresentati da titoli cartacei in deposito ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo, anche senza darne immediato avviso al Cliente. Se il trasferimento ha luogo nel proposito di evitare un pericolo imminente non dovuto a causa imputabile alla Banca, la stessa agisce a tutto rischio del Cliente.

7. Subdeposito presso organismi di gestione accentrata

- 7.1 La Banca può subdepositare gli strumenti finanziari dematerializzati e quelli rappresentati da titoli cartacei presso gli organismi di deposito centralizzato autorizzati dalla legge alla gestione accentrata di strumenti finanziari dematerializzati e non.
- 7.2 In relazione agli strumenti finanziari rappresentati da titoli cartacei subdepositati presso gli organismi di gestione accentrata, il Cliente può:
 - disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a questi strumenti finanziari a favore di altri depositanti;
 - oppure
 - chiedere che la Banca gli consegni, nella sua qualità di depositaria aderente, un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie di quelli subdepositati.
- 7.3 Il subdeposito in regime di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, così come la disposizione dei relativi diritti, si svolge attraverso la registrazione in conto degli strumenti finanziari stessi.
- 7.4 Resta comunque inteso che, anche relativamente agli strumenti finanziari subdepositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente Contratto. Nel caso di perdite e danni derivanti da dolo o colpa del soggetto presso cui gli strumenti finanziari sono stati subdepositati, è responsabile quest'ultimo; la Banca risponde in solido, fatto salvo il diritto di regresso della stessa.

8) Subdeposito presso depositari abilitati, subdeposito di strumenti finanziari emessi o circolanti all'estero e monitoraggio dei subdepositari

- 8.1 La Banca può subdepositare gli strumenti finanziari dematerializzati e quelli rappresentati da titoli cartacei presso depositari regolamentati e vigilati, insediati in paesi il cui ordinamento prevede la disciplina del deposito degli strumenti finanziari i quali, a loro volta, per particolari esigenze, possono utilizzare altri depositari vigilati. Tali subdepositari sono incaricati di custodirli ed amministrarli secondo le leggi e le regole ivi vigenti.
- 8.2 Se il subdeposito ha per oggetto gli strumenti finanziari dematerializzati esso si svolge sempre in regime di gestione accentrata attraverso la registrazione in conto degli strumenti finanziari dematerializzati, con l'avvertenza che l'esercizio dei diritti inerenti gli strumenti finanziari avviene tramite la Banca.
- 8.3 Se il subdeposito ha per oggetto gli strumenti finanziari rappresentati da titoli cartacei, si applica la disposizione prevista al comma 2 del precedente articolo, con l'avvertenza che l'esercizio dei diritti inerenti gli strumenti finanziari rappresentati da titoli cartacei avviene tramite la Banca.
- 8.4 Se gli strumenti finanziari rappresentati da titoli cartacei sono fungibili o quando è comunque possibile, la Banca può procedere al loro raggruppamento ovvero a consentire il raggruppamento da parte dei predetti depositari abilitati e al contempo il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità di quelli raggruppati. In relazione agli strumenti finanziari rappresentati da titoli cartacei e al loro raggruppamento, il Cliente è responsabile

della loro regolarità, precisando, in proposito, che non sono regolari i titoli falsi o contraffatti o che, ad esempio, non hanno attaccate le sole cedole in corso o, peggio, che le cedole manchino, in tutto o in parte.

- 8.5 La Banca monitora periodicamente l'operato dei subdepositari per verificare l'efficienza e l'affidabilità del servizio fornito. In ogni caso, il subdeposito degli strumenti finanziari non fa venire meno la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente come previsto dall'articolo che precede. Tuttavia qualora la restituzione alla Banca di valori in deposito custoditi all'estero o il trasferimento del ricavato di vendita si rendesse difficile o impossibile per cause legate alla legislazione estera o alla situazione in cui versa l'emittente, la Banca è solo tenuta a procurare al titolare del deposito presso la banca corrispondente un diritto di restituzione proporzionale o un diritto di pagamento, se esistente e trasferibile.

9) Ricevuta in custodia e restituzione dei valori in deposito

- 9.1 La Banca rilascia al depositante di valori diversi dagli strumenti finanziari una distinta con l'elenco dei valori ricevuti in custodia. Tale distinta non è una carta-valore, non è cedibile e non può essere costituita in pegno. La restituzione dei valori in deposito avviene contro ricevuta, a meno che il cliente non ne disponga il trasferimento ad altro conto. Il Cliente ne può chiedere la restituzione in qualsiasi momento. La Banca provvederà a dar seguito alla richiesta entro gli usuali termini di consegna, fatta eccezione per eventuali disposizioni legali obbligatorie, diritti di pegno e di trattenuta della Banca, nonché accordi particolari. Il trasporto dei valori in deposito avviene per conto, a rischio e a spese del Cliente. Salvo diversa indicazione del Cliente, la Banca provvede a propria discrezione all'assicurazione e alla dichiarazione del valore a spese del Cliente.
- 9.2 La Banca si riserva il diritto di collocare gli strumenti finanziari ricevuti a custodia, o una parte di essi, nel proprio deposito collettivo o presso una centrale di depositi collettivi, come disciplinato negli articoli che precedono. In questi casi il Cliente depositante accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità di quelli depositati.
- 9.3 I conti intestati alla Banca per conto terzi sono tenuti distinti da quelli di proprietà della Banca stessa. Per i conti intestati alla Banca per conto terzi non opera la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dai depositari o sub-depositari nei confronti della Banca, non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori del depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di ciascun Cliente.

10) Disposizioni particolari per i depositi chiusi

- 10.1 Il deposito chiuso deve essere accompagnato da una dichiarazione firmata dal depositante che ne specifichi il valore e ne descriva sommariamente il contenuto.
- 10.2 L'involucro che lo avvolge, sul quale devono figurare nome e indirizzo del depositante o l'intestazione completa della relazione in cui viene registrato il deposito chiuso, deve essere sigillato o piombato a cura del depositante, in modo tale che sia impossibile aprirlo senza danneggiare il sigillo o il piombo.
- 10.3 E' assolutamente vietato il deposito di oggetti deperibili, infiammabili, corrosivi, contaminanti o comunque pericolosi o di natura non idonea ad essere conservati nei locali di una banca o la cui detenzione sia vietata dalle leggi svizzere.
- 10.4 Il depositante è responsabile di qualsiasi danno causato da infrazioni a questa disposizione. La Banca ha il diritto di controllare in presenza del depositante il contenuto dell'oggetto o del recipiente consegnatole o di esigerne dallo stesso la prova della natura.
- 10.5 La Banca assume responsabilità solo nella misura in cui si possa provare che la causa del danno è imputabile a sua negligenza grave e limitatamente all'importo del valore dichiarato, in ogni caso non oltre i CHF 100'000.--.
- 10.6 In particolare la Banca declina qualsiasi responsabilità per danni subiti dagli oggetti depositati a causa di influssi atmosferici o di manipolazioni eseguite per ordine del depositante.
- 10.7. Al momento del ritiro il depositante deve assicurarsi che il sigillo o il piombo siano intatti.
- 10.8 La ricevuta firmata al momento del ritiro del deposito libera la Banca da ogni responsabilità.
- 10.9 Per valori dichiarati eccedenti l'importo di CHF 100'000.-- la Banca può contrarre un'assicurazione contro i danni causati agli oggetti contenuti nel deposito chiuso, addebitando i relativi costi, inclusi quelli di una perizia, al conto del depositante.

IV. NORME CHE REGOLANO I CONTI METALLO

1. La presente disposizione si applica ai metalli preziosi o alle monete di metallo prezioso conformi agli usi commerciali depositati su un conto aperto presso Banca del Sempione SA (in seguito la "Banca").
2. Il titolare del conto non detiene un diritto di proprietà, ma ha diritto alla fornitura di una quantità di metallo prezioso corrispondente all'avere registrato in conto oro, argento, platino, o palladio.
3. Il titolare può farsi consegnare la quantità di metallo prezioso corrispondente al suo avere in conto, secondo le disposizioni legali vigenti, presso la sede che gestisce il conto (luogo di adempimento). Con la consegna acquisisce la proprietà del metallo prezioso. Su richiesta del Cliente la Banca può consegnare il metallo prezioso anche in altro luogo a condizione che ciò sia praticamente possibile e conforme alle leggi ivi vigenti. Il titolare del conto sopporterà tutte le spese e i rischi derivanti da una consegna su una piazza che non sia il luogo d'adempimento. In casi di emergenza quali guerra, limitazione di trasferimento, ecc., la Banca si riserva il diritto di consegnare il metallo prezioso, a spese e rischio del cliente, nel luogo e nel modo che essa riterrà più opportuno.
4. La Banca ha il diritto di consegnare lingotti di qualsiasi dimensione con una finezza minima conformemente agli usi commerciali e di fatturare i costi supplementari di fabbricazione correnti al momento della consegna. In caso di ritiro di quantità importanti la Banca deve essere avvisata con un anticipo di due giorni lavorativi al fine di consentire la consegna. Il peso fine dei lingotti viene addebitato al conto metallo. Un'eventuale differenza a favore

- o a carico del Cliente sarà calcolata al prezzo di mercato dei metalli preziosi di Zurigo (o se del caso al prezzo libero del mercato internazionale) al momento della consegna.
5. Gli averi in conto metallo non fruttano interessi. Se il titolare del conto impartisce ordini il cui ammontare sorpassi l' avere in conto oppure il limite di credito, la Banca, a suo giudizio, ha diritto di decidere in che misura eseguirli, e ciò a prescindere dalla data e dal momento dell' entrata
 6. Tutte le tasse, imposte, ecc., presenti o future, che gravassero sulla consegna del metallo prezioso sono a carico del Cliente.
 7. I diritti addebitati dalla Banca per la gestione dei conti metallo fanno oggetto di una tariffa particolare consultabili nelle "Condizioni per la tenuta dei conti" in vigore. La Banca si riserva la facoltà di apportarvi modifiche in qualsiasi momento dandone avviso al cliente con modalità appropriate. Eventuali imposte sul valore aggiunto e altre tasse dovute vengono conteggiate in aggiunta alle spese convenute.
 8. La chiusura dei conti metallo avviene normalmente almeno una volta all'anno.
 9. Per quanto non contemplato sono applicabili le presenti Condizioni generali di contratto e le norme del Codice delle Obbligazioni svizzero.